



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2014, proposto da:
Melania Nucifora, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo
Giuffrida, Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Consiglio Di
Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova n. 76;

contro

Giambattista Scire', rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria
Zammataro, Giovanna Scalambrieri, Fabrizio Traina, con domicilio
eletto presso Rosaria Zammataro in Palermo, Via Pacini n. 5;

nei confronti di

Università degli Studi di Catania, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi,
N. 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI

CATANIA: SEZIONE III n. 01562/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giambattista Scire' e di Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati N, D'Alessandro su delega di A. Cariola, R. Zammataro e l'avv. dello Stato Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell'agosto dell'anno 2011 l'Università degli studi di Catania ha bandito una selezione per l'attribuzione di un posto a tempo determinato di ricercatore per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea – settore scientifico M-STO-04 presso la Facoltà di lingue e letterature straniere.

All'esito della procedura è risultata vincitrice la d.ssa Nucifora con punti 89,23 seguita in graduatoria dal dr. Scirè con 86,45.

Il dr. Scirè ha impugnato avanti al TAR Catania gli atti della selezione sostenendo, in sintesi, che la vincitrice non possedeva i requisiti di ammissione e che comunque le erano stati positivamente valutati dalla Commissione titoli e pubblicazioni non attinenti al settore concorsuale.

A seguito di ordine impartito dal Tribunale in sede cautelare la Commissione ha riesaminato le proprie valutazioni e le ha sostanzialmente confermate con deliberazione che il ricorrente ha gravato con motivi aggiunti.

In sede di merito il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che vari titoli della vincitrice non avrebbero potuto essere valutati in quanto non congrui col settore concorsuale.

Pertanto, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha annullato *in parte qua* la graduatoria ed ha condannato l'Università a risarcire il ricorrente in forma specifica ove possibile e comunque per equivalente, in ragione di parte delle retribuzioni illegittimamente non percepite.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi all'esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l'integrale riforma previa sospensione dell'esecutività.

Si è costituito l'originario ricorrente che ha chiesto il rigetto dell'appello.

Si è altresì costituita con atto formale l'Università degli studi di Catania.

Con ord.za n. 395 del 2014 questo Consiglio ha respinto l'istanza cautelare per carenza di *fumus*.

Le Parti private hanno depositato memorie e note di replica insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'Udienza del 6 maggio 2015 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il primo motivo l'appellante torna a dedurre l'inammissibilità del ricorso originario, derivante dalla omessa impugnazione dell'avviso di selezione nella parte in cui definisce il criterio di congruenza delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.

Il mezzo è infondato, in quanto il ricorrente non ha lamentato la applicazione di criteri valutativi illegittimamente enucleati dal bando ma ha invece denunciato proprio il malgoverno da parte della commissione delle regole dettate dall'avviso di selezione, che egli non aveva quindi motivo di impugnare.

Sempre con il primo motivo l'appellante lamenta la genericità del ricorso introduttivo, osservando che soltanto a seguito del riesame disposto dal TAR in sede cautelare il ricorrente è – tardivamente – pervenuto ad evidenziare specifici profili di illegittimità nelle deliberazioni della commissione.

Anche questo rilievo va disatteso, in quanto da un esame obiettivo del ricorso di primo grado (ed in particolare della seconda censura) risulta evidente che il ricorrente fin dall'inizio ha specificamente censurato l'attribuzione alla vincitrice di punteggi per pubblicazioni e titoli ritenuti non pertinenti al settore concorsuale.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del Giudice di primo grado delle doglianze con le quali il ricorrente ha – in via principale – contestato l'ammissione della d.ssa Nucifora alla selezione.

Il mezzo – per come formulato in sede di impugnazione principale - è sostanzialmente inammissibile per difetto di interesse: infatti, una volta modificata la graduatoria in senso favorevole al ricorrente Scirè ad opera della sentenza di primo grado, solo questi potrebbe avere forse interesse a insistere in appello per lo scrutinio di censure suscettibili di determinare (in caso di accoglimento) la completa esclusione della controparte dalla selezione.

Con il terzo e quarto motivo l'appellante osserva in primo luogo che il TAR - allorchè ha giudicato i titoli della d.ssa Nucifora

incongruenti rispetto al settore concorsuale di storia contemporanea – ha invaso l'ambito delle valutazioni di stretto merito, riservate invece alla commissione.

In secondo luogo, e comunque, il Giudice di primo grado ha utilizzato per risolvere la questione un approccio di natura sterilmente formale e sostanzialmente apodittico.

Se il TAR avesse considerato che oggi lo studio del rapporto tra evoluzione della collettività e il territorio di riferimento (urbano industriale rurale) è parte integrante dell'indagine storica, sarebbe pianamente pervenuto a riconoscere la assoluta pertinenza dei titoli della vincitrice.

I mezzi, che investono il nodo centrale della controversia e vanno unitariamente esaminati attesa la reciproca interconnessione, non meritano positiva valutazione.

Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa nei concorsi a posti di ricercatore universitario il giudizio della commissione è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla commissione stessa, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da essa possedute, non possono essere sindacate nell'intrinseco dal giudice della legittimità, salvo che per profili concernenti la ragionevolezza, l'adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che eventuali aspetti di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

A sua volta, la giurisprudenza della Corte Regolatrice a Sezioni unite evidenzia che la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità della amministrazione costituisce un'ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata

alla P.A., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronunzia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto.

In particolare, con riferimento alle attività concorsuali poste in essere dalle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, la stessa giurisprudenza precisa che le connesse valutazioni tecniche, ove siano inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendano dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, senza che ciò comporti invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, qualora esse risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave (*ex multis* SS.UU. n. 2283 del 2014).

Applicando tali criteri ermeneutici al caso all'esame deve escludersi che il TAR possa aver travalicato i limiti del sindacato di legittimità. Infatti la sentenza impugnata non ha formulato “ a valle” apprezzamenti di merito (ad esempio negativi o riduttivi) sui titoli della d.ssa Nucifora invece assai positivamente apprezzati dalla commissione, ma si è limitata a riscontrarne “ a monte” l'incongruenza rispetto al settore concorsuale di storia contemporanea e quindi appunto l'illogicità – rispetto ai criteri dettati dalla *lex specialis* e dalla normativa secondaria - delle conclusioni alle quali è pervenuta la commissione esaminatrice.

In altri termini, giova ribadirlo, il TAR ha riscontrato la sussistenza del vizio di illogicità e contraddittorietà non già sostituendo – come invece pretende l'appellante – una propria e ristretta perimetrazione

della materia “ storia contemporanea” a quella estensiva e aggiornata valorizzata dalla commissione, quanto piuttosto verificando la congruità estrinseca del giudizio della commissione stessa rispetto alle indicazioni desumibili dalla disciplina applicabile, secondo lo schema proprio del sindacato di legittimità.

In concreto, le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza gravata risultano a giudizio di questo Collegio del tutto condivisibili, dovendosi ribadire la non valutabilità dei titoli allegati dalla vincitrice.

In particolare – e limitando per ragioni di economia l’analisi ai titoli didattici cui è stato attribuito il punteggio più rilevante – deve confermarsi che la pregressa attività di docenza espletata dalla d.ssa Nucifora risulta pertinente ad altri ambiti concorsuali (ed in concreto alla storia dell’architettura) e quindi non congrua rispetto al settore della storia contemporanea.

Vero è che, come pregevolmente sostenuto dall’appellante, sul piano scientifico il concetto di ricerca storica è esso stesso frutto di una profonda evoluzione diacronica, all’esito della quale l’indagine – in origine essenzialmente confinata agli accadimenti politici diplomatici e militari – si è nel tempo estesa a campi ed oggetti diversi, imponendo allo storico un approccio sensibile ai valori interdisciplinari.

E vero è che notoriamente un determinato fenomeno (ad esempio lo scatenarsi di una epidemia o la scoperta di un risolutivo farmaco oppure, in un campo diverso, il rapporto tra un artista e le classi sociali committenti) può essere rilevante tanto nell’ambito settoriale della storia della medicina o della storia dell’arte quanto – appunto in chiave di approccio interdisciplinare – nell’ambito della storiografia

generale.

Ma queste considerazioni, che possono rilevare sia pure entro certi limiti e tendenzialmente a livello culturale e scientifico, non risultano invece pertinenti sul terreno concorsuale universitario, ove la tipicizzazione dei settori è indispensabile per ineludibili esigenze di imparzialità e trasparenza e non può che essere disegnata a priori dal bando e dalla normativa secondaria.

Nel caso all'esame il bando – che pure avrebbe potuto, come precisamente notato dal TAR, ampliare i confini del settore disciplinare di riferimento – è rimasto in sostanza del tutto silente, di talché l'indagine va spostata sulla normativa secondaria.

In tal senso viene in primo luogo in rilievo il D.M. 28.7.2009 – recante la disciplina dei concorsi per ricercatore – il quale individua la interdisciplinarietà delle tematiche correlate al settore concorsuale come criterio di congruenza utilizzabile solo per l'esame delle pubblicazioni scientifiche (art. 3 lettera b) e non lo richiama espressamente per quanto concerne la valutazione dei titoli.

In secondo luogo e soprattutto viene in considerazione il DM 29.7.2011 il quale – come analiticamente evidenziato dal TAR e confermato da questo Consiglio con la citata ord.za 395 del 2014 – ben distingue nell'Allegato A la storia contemporanea dalla storia dell'architettura.

Quest'ultima infatti appartiene al macrosettore 08/E – DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA cui corrispondono i settori concorsuali 08/E1 – DISEGNO e 8/E2 RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA e i settori scientifico disciplinari ICAR/17 – DISEGNO, ICAR/18 – STORIA DELL'ARCHITETTURA.

Invece la storia contemporanea rientra nel macrosettore 11/A cui corrispondono i settori disciplinari M-STO 04 STORIA CONTEMPORANEA e M/STO 03 STORIA EUROPA ORIENTALE.

Da quanto sopra discende che, come analiticamente e precisamente evidenziato dal TAR, gran parte dei titoli presentati dalla vincitrice (inerenti la pregressa sua attività didattica e positivamente valutati dalla Commissione) erano in realtà incongruenti col settore concorsuale storia contemporanea, afferendo essi invece alla storia dell'architettura o in subordine all'architettura del paesaggio.

Nè può seguirsi l'appellante quando, invero come si è detto con considerazioni del tutto pregevoli, sostiene – sulla base delle pertinenti declaratorie – che nella storia dell'architettura propriamente detta l'approccio e il contenuto scientifico attiene alle trasformazioni storico/artistiche laddove l'analisi delle trasformazioni del territorio e del tessuto urbano in chiave storico/sociale rientrerebbe a pieno titolo nell'ambito storico generale.

Nella controversia all'esame, infatti, si discute non della rilevanza di ricerche scientifiche interdisciplinari o della libertà dell'insegnante in ambito didattico ma della valutabilità di titoli da scrutinare sulla base di criteri predeterminati in modo tipico dal regolamento e dalla lex specialis nonchè esplicitati dalla commissione la quale nella prima seduta – per quanto concerne appunto i titoli didattici – ha ribadito il criterio valutativo della “ congruenza dell'attività didattica svolta con il settore scientifico disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore concorsuale ...” escludendo il rilievo di quelle impostazioni interdisciplinari che invece risultano ivi valorizzate per quanto concerne altri titoli.

Ne consegue che – come icasticamente rilevato dal TAR – la commissione stessa ha non ammissibilmente dilatato e quindi violato quei vincoli di riferimento (sostanziali e tutt'altro che nominalistici) che dovevano orientare la sua attività valutativa.

E' questo il caso – invero risolutivo – dell'attività di docente a contratto per l'insegnamento di “storia dell'architettura (storia dell'ambiente e del paesaggio)” prestata dalla d.ssa Nucifora: è evidente infatti che tale insegnamento - pur essendo stato espletato presso la Facoltà di lettere – investe tematiche estranee al settore concorsuale di riferimento come tipizzato a livello normativo con la declaratoria di cui all'Allegato B del DM 336/2011, espressamente riportata nel bando.

Invece, come evidenziato dal TAR, il citato titolo di insegnamento afferisce con evidenza al settore scientifico ICAR/18 Storia dell'architettura che ha appunto ad oggetto “ la storia delle attività edilizie e di altre attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (giardini parchi paesaggio città territorio) in rapporto al quadro politico economico sociale culturale delle varie epoche...”.

Pertanto ha errato la commissione nel ritenere (come precisato in sede di riesame) che il suddetto insegnamento afferisse al settore disciplinare di storia contemporanea M-STO con la conseguenza che il relativo (e decisivo punteggio) è stato in definitiva illegittimamente attribuito.

Analoghe riflessioni vanno svolte per l'attività di docenza svolta presso la Facoltà di ingegneria ed avente ad oggetto la storia della città e del territorio nonché per gli ulteriori titoli didattici della vincitrice dichiarati non valutabili dal TAR con considerazioni analitiche alle quali si fa integrale rinvio per esigenze di sinteticità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ed assorbito ogni ulteriore profilo perché irrilevante ai fini del decidere, l'appello va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

La novità di alcune delle questioni trattate induce il Collegio a disporre – come già avvenuto in prime cure – l'integrale compensazione delle spese e degli onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra le Parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Ermanno de Francisco, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)